

nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al comma 4 possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle ai CED, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma.

4-ter. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

55. 70 (*Ulteriore formulazione*). Governo.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. I redditi derivanti da lavori socialmente utili sono esenti ai fini delle imposte sui redditi. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma, si fa fronte con parte della disponibilità contenuta nel fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

55. 69. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Non sono dovuti versamenti di imposta, relativa al reddito, da parte dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e da quelli impegnati nei piani di inserimento professionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

55. 14. Giordano, Bonato, Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. I progetti di pubblica utilità attivati secondo le modalità stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1996 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogabili fino alla data del 31 dicembre 1999. Gli oneri sono a carico del Fondo nazionale per l'occupazione.

55. 20. Bonato, Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. All'articolo 12, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: « datore di lavoro » sono aggiunte le seguenti: « anche pubblico ».

55. 16. Giordano, Bonato, Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. All'articolo 12, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Di tale contributo possono usufruire anche gli enti locali o altre pubbliche amministrazioni che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.

55. 19. Bonato, Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

19. Il combinato disposto dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che l'obbligo contributivo per la mobilità a carico delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti deve intendersi reintrodotta per il 1996 dal periodo di paga in corso all'1 febbraio dello stesso anno e non comporta alcun effetto retroattivo per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 gennaio 1996.

***55. 7.** Acierno.

Aggiungere in fine il seguente comma:

19. Il combinato disposto dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che l'obbligo contributivo per la mobilità a carico delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di cinquanta addetti deve intendersi reintrodotta per il 1996 dal periodo di paga in corso al 10 febbraio dello stesso anno e non comporta alcun effetto retroattivo per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 31 gennaio 1996.

***55. 53.** (55. 54.) Taborelli, Fratta Pasini.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con parte dei proventi derivanti dalla soppressione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunera-

zione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

N. 1.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive mo-

dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

N. 2.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

N. 3.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) » sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

N. 4.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

N. 5.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

N. 6.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

N. 7.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

N. 8.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

N. 9.**(A.C. 5809 – Sezione 18)****ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.****ART. 56.**

(Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso).

1. Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'im-

porto proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro-servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attività ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma ».

2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

(A.C. 5809 – Sezione 19)

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 57.

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è elevata al 3 per cento. All'onere,

valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998. All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo è soppresso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

Sopprimerlo.

57. 1 (* 56. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

(A.C. 5809 – Sezione 20)

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 58.

(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe).

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale. 2. Il personale di cui al comma 1, lettera a), se appartenente ad una amministrazione pubblica, e lettera c), mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Agli esperti, anche estranei all'amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 58.

Sopprimerlo.

58. 1 (* 57. 1.) Giordano, Bonato, Cangemi.

Sopprimerlo.

58. 2. (* 57. 5). Gazzara, Taborelli.

Sopprimerlo.

58. 3. (* 57. 6. e 57. 4) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 1.

58. 4. (57. 7.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

58. 5. (57. 8.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

58. 6. (57. 9.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dipendenti in mobilità delle amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti pubblici economici.

58. 7. (57. 3.) Giordano, Bonato, Cangemi.

(A.C. 5809 – Sezione 21)

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 59.

*(Assunzioni di unità dell'Arma
dei Carabinieri).*

1. Per le esigenze delle Direzioni provinciali del lavoro delle nuove province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6

marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, è autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unità dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

(A.C. 5809 – Sezione 22)

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 60.

(Integrazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare ».

(A.C. 5809 – Sezione 23)

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO.

ART. 61.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti

presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61.

Al comma 1, sostituire le parole: saranno con le seguenti: potranno essere.

61. 1. Giordano, Bonato, Cangemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.

61. 2. Strambi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché la somma non superi l'85 per cento dell'ultima retribuzione.

61. 3. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I periodi di servizio utile riscattati nei fondi integrativi di cui al presente articolo, eccedenti quelli fatti valere nell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per la concessione dei trattamenti pensionistici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista

61. 4. Cangemi, Bonato.

COMPENSAZIONI

Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: « 194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso, della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in

parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento. »

N. 1.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

N. 2.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1 gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

N. 3.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999:-500.000;

2000:-500.000;

2001:-500.000;

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999:-1.000.000;

2000:-1.000.000;

2001:-1.000.000.

N. 4.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

N. 5.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

N. 6.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

N. 7.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento. »

N. 8.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

N. 9.

(A.C. 5809 – Sezione 24)

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 62.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole « 1997 e 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 1997, 1998 e 1999 » e le parole « 1996 e 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 1996, 1997 e 1998 ».

(A.C. 5809 – Sezione 25)

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 63.

(Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua).

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito

dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al Parlamento una relazione dettagliata contenente l'elenco delle attività svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svolgimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesimi soggetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 e a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 63.

Al comma 1 sostituire le parole da: di lire 670 miliardi *sino alla fine del comma con le seguenti:* di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole da: pari a lire 870 miliardi *sino a:* dall'anno 2001 *con le seguenti:* pari a lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

63. 7. Governo

Al comma 1, sostituire la parola: decorere *con la seguente:* partire.

63. 2. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: Conseguentemente,.

63. 3. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della pubblica istruzione, secondo le rispettive competenze, è determinata la percentuale del contributo concesso per gli interventi di formazione svolti con risorse pubbliche la cui assegnazione è condizionata all'accertato svolgimento di attività lavorativa da parte dei soggetti destinatari di ciascuna iniziativa. Detta percentuale non può essere inferiore al 15 per cento delle risorse pubbliche assegnate per l'intervento, ed è ampliata, in assenza di determinazione da parte dei Ministri competenti, a tutte le iniziative di formazione assistite da contributi pubblici autorizzate od intraprese dopo il 60o giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

63. 6. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 3, dopo le parole: pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza Stato Regioni.

63. 4. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 3, dopo le parole: pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* , sentito il comitato di vigilanza sulla formazione professionale,

63. 5. Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 3, dopo le parole: dagli altri soggetti pubblici, *aggiungere le seguenti:* , la loro rispondenza alle esigenze e alle necessità del territorio regionale.

63. 1. Giordano, Bonato, Cangemi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modificazioni, sono prorogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla base di una programmazione che ne prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire 10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del predetto Fondo ».

63. 20. (Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196).

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « con il sistema scolastico » è aggiunta la seguente: « universitario »;

b) alla lettera d) dopo le parole: « agli interventi di formazione dei lavoratori » sono aggiunte le seguenti: « e degli altri soggetti di cui alla lettera a) »;

c) alla lettera f) le parole: « d'intesa con le regioni » sono sostituite dalle seguenti: « dalle regioni »;

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri *standard*, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accREDITAMENTO; »

63. 01. Governo.

(A.C. 5809 – Sezione 26)

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI.

ART. 64.

(Obbligo di frequenza di attività formative).

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme

restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

3. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dal-

l'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della

previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste all'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 64.

Sopprimerlo

- 64. 38.** Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 1.

- 64. 9.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Al comma 1 sostituire le seguenti parole: è progressivamente istituito a decorrere dall'anno 1999-2000 con le seguenti: è istituito a partire dal 1 gennaio 2000

- 64. 32.** Aprea, Gazzara, Follini.

Al comma 1, sostituire le parole: anno 1999-2000 con le seguenti: anno 2000-2001

- 64. 22.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Iacobellis.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: pubblico e privato.

- 64. 43.** Alemanno.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) in percorsi integrati d'istruzione e formazione.

- 64. 23.** Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Jacobellis.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole medie superiori, sia i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza

regionale, devono richiedere ed ottenere, per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

64. 37. Aprea, Follini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di Stato. I trasferimenti hanno effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia agli stessi istituti ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per effetto dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali autonomi.

64. 33. Aprea, Follini.

Sopprimere il comma 2.

64. 10. Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: o di una qualifica professionale fino alla fine del comma

64. 11. Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Sopprimere il comma 5.

***64. 41.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 5

***64. 12.** Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Con successiva legge è disciplinata l'attuazione del presente articolo.

64. 42. Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni un l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi

***64. 39.** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Jacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi.

***64. 16.** Santori, Fratta Pasini.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e

della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi

***64. 30.** Prestigiacomo, Gazzara.

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Con regolamento da adottare su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le sperimentazioni in atto e la successiva

verifica delle stesse sperimentazioni, finalizzate a dare applicazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e relativi decreti attuativi.

* **64. 8.** Acierno.

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo che disciplini la relazione tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare e trasferire alle Regioni gli istituti professionali di Stato con effetto dal primo anno scolastico successivo all'attribuzione dell'autonomia degli stessi ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e attribuire agli istituti professionali la qualifica di ente regionale autonomo;

b) garantire la possibilità di alternanza tra istruzione e formazione professionale;

c) prevedere ampie possibilità di esperienze formative nel mondo del lavoro e delle professioni;

d) prevedere il riconoscimento reciproco dei crediti formativi;

e) assicurare la ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 4 assicurando il finanziamento delle iniziative per le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1

Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: In attesa dell'emanazione del predetto regolamento *con le seguenti:* In attesa dell'emanazione del predetto decreto legislativo.

64. 31. (e 64. 29) Aprea, Possa, Follini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Con regolamento da adottare, *aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.

***64. 36.** Aprea, Follini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Con regolamento da adottare, *aggiungere le seguenti:* entro sei mesi dalla pubblicazione della legge.

***64. 24.** (64. 25) Polizzi, Alemanno, Contento, Armani, Colucci, Pampo, Jacobellis.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: , previo parere delle *con le seguenti:* d'intesa con le

64. 34. Aprea, Follini.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola parere , *aggiungere la seguente:* vincolante.

64. 13. Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

64. 51. (0. 64. 45. 2) Gazzara.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale *con le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il tre per cento dei lavoratori a livello nazionale.

64. 50. (0. 64. 45. 1) Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e sono regolate *fino alla fine del periodo.*

64. 14. Giordano, Bonato, Cangemi, Lenti.